

# DEPOSITO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI PROVENIENTI DA SERVIZI DI MICRO-RACCOLTA DIFFERENZIATA

– COMUNE di CEPAGATTI (PE) –  
Zona Industriale di Vallemare



Proponente:

**A&C**

**Ambiente e Consulenze S.r.l.**

Via D'Ilio, 28

66020 - San Giovanni Teatino (CH)

info@ambienteconsulenzesrl.it

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

[ELAB. 0C-CDO]

Procedura di Verifica di Assoggettabilità ex art. 20 del D.L.vo n.° 152/2006 e s.m.i.

Elaborazione:



[www.ecoingegneria.com](http://www.ecoingegneria.com)



OTTOBRE 2015

## Sommario

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. OSSERVAZIONI PRODOTTE E RELATIVE CONTRODEDUZIONI.....</b>	<b>5</b>
2.1. Osservazioni prodotte dal Dott. Geol. Matteo Mirabilio .....	5
<b>2.1.1. Controdeduzioni alle osservazioni del Dott. Geol. Matteo Mirabilio.....</b>	<b>5</b>
2.2. Osservazioni prodotte dal Consigliere Dott.sa Annalisa Palozzo .....	9
<b>2.2.1. Controdeduzioni alle osservazioni della Dott.sa Annalisa Palozzo .....</b>	<b>9</b>
2.3. Osservazioni prodotte da Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo .....	15
<b>2.3.1. Controdeduzioni alle osservazioni della Coldiretti Abruzzo.....</b>	<b>15</b>
2.4. Osservazioni prodotte dal Comitato Centro Assemblea Cittadina ....	20
<b>2.4.1. Controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Comitato Centro Assemblea Cittadina .....</b>	<b>20</b>
2.5. Osservazioni prodotte dal Comune di Cepagatti.....	24
<b>2.5.1. Controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Cepagatti.....</b>	<b>24</b>
2.6. Osservazioni presentate dal Movimento Difesa Civica di CEPAGATTI.....	27

## 1. PREMESSA

In data 03.08.2015 la Ditta A&C. Ambiente & Consulenze S.r.l. ha presentato alla Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, istanza di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità (V.A.) relativamente al progetto per la realizzazione di un deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti prevalentemente da servizi di micro-raccolta, da ubicare in Provincia di Pescara, nella Zona Industriale di Vallemare del Comune di Cepagatti, presso il quale saranno svolte operazioni di deposito preliminare (D15) ovvero messa in riserva (R13) con raggruppamento e formazione di carichi omogenei (D14 e D13, R12), per il successivo smaltimento o recupero finale presso impianti autorizzati, per una potenzialità complessiva di circa 6.000 ton/anno.

L'attivazione della procedura di V.A. ha comportato l'espletamento delle misure di pubblicità previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, mediante le forme indicate all'art. 20 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., nonché in accordo con quanto stabilito dalla D.G.R. 119/2002 e s.m.i. e conformemente alla prassi consolidata per le procedure ambientali.

Alla data del 18.09.2015, trascorsi 45 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dello Sportello Regionale Ambientale dell'avviso di deposito della documentazione di progetto ed ambientale, sono pervenute all'Ufficio VIA della Regione Abruzzo, tramite "pec", le osservazioni inerenti il progetto sopracitato ed il relativo Studio Preliminare Ambientale (di seguito anche SPA), prodotte dagli attori riportati nel seguito, secondo l'ordine cronologico delle date di presentazione:

- Dott. Geol. Matteo Mirabilio
- Consigliere Provinciale Dott.sa Annalisa Palozzo
- Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo
- Comitato Centro Assemblea Cittadina di Cepagatti
- Comune di Cepagatti

Il giorno 22.09.2015, ampiamente oltre i termini previsti dalla normativa, è pervenuta l'osservazione prodotta dal Movimento Difesa Civica di Cepagatti.

Il presente documento, nel quale sono analizzate in maniera analitica e dettagliata le osservazioni presentate dai soggetti sopraindicati, intende fornire tutti gli elementi utili affinché possa essere concluso l'iter procedimentale della V.A.

## 2. OSSERVAZIONI PRODOTTE E RELATIVE CONTRODEDUZIONI

### 2.1. Osservazioni prodotte dal Dott. Geol. Matteo Mirabilio

Nel documento trasmesso dal professionista, vengono espresse alcune considerazioni ed osservazioni, di carattere progettuale ed ambientale, che possono essere sintetizzate come di seguito:

1. Attività di ricondizionamento e "repackaging" dei rifiuti, che si configurerebbero come lavorazioni o trattamento dei rifiuti e non come semplice deposito,
2. Carente definizione delle modalità di gestione dei contenitori provenienti dalla micro-raccolta e rischio di manomissione o trafugamenti,
3. Assenza di riferimenti a sistemi di sicurezza e prevenzione incendi,
4. Mancata elaborazione di uno studio anemologico,
5. Definizione dei soggetti deputati all'esecuzione di analisi sul suolo e sulle acque di falda,
6. Rispetto della distanza delle strutture edilizie dalla viabilità esterna,
7. Potenziale pericolo di esondazioni nell'area,
8. Perplessità sulla frequenza dei monitoraggi sui pozzetti di prima pioggia e sui piezometri, in considerazione delle caratteristiche dei sistemi di impermeabilizzazione.

#### 2.1.1. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEL DOTT. GEOL. MATTEO MIRABILIO

##### Punto 1.

L'attività svolta dalla Ditta A&C. S.r.l. presso i produttori di rifiuti speciali consiste nella raccolta di una ampia gamma di rifiuti, suddivisa in piccoli o piccolissimi quantitativi, in contenitori con capacità di pochi litri. Al fine di consentire un razionale ed ordinato stoccaggio nel deposito e di ottimizzare le operazioni di trasporto verso i centri di recupero o smaltimento, è importante poter effettuare operazioni di accorpamento o di

travasamento dei rifiuti liquidi, effettuate rigorosamente solo a determinate condizioni, ovvero che i rifiuti abbiano il medesimo CER e che siano identificati con la medesima classe di pericolosità, come chiaramente indicato al paragrafo 5.3.1 della relazione di progetto. Tali operazioni, che attengono semplicemente all'attività di stoccaggio, non possono evidentemente essere considerate come lavorazioni o trattamento dei rifiuti.

### Punto 2.

La presunta assenza di informazioni sulla gestione dei CER proposti appare ingiustificata ed evidenzia una disattenta lettura degli elaborati progettuali e del relativo Studio Preliminare.

Infatti, ai paragrafi 5.3 e 5.4 ed al capitolo 5 della Relazione di progetto sono puntualmente descritti modalità di stoccaggio, spazi e contenitori utilizzati per ogni codice CER, descrizione delle modalità di accettazione e registrazione di ogni partita di rifiuti in ingresso all'impianto.

Del tutto incomprensibile appare la paventata eventualità che i contenitori della micro-raccolta possano essere trafugati o manomessi.

### Punto 3.

In merito alla definizione dei sistemi di sicurezza e prevenzione incendi, al paragrafo 7.3 della Relazione di progetto viene indicato che i documenti quali la valutazione del rischio incendio e il piano di emergenza verranno redatti nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti normative.

Va sottolineato che le problematiche relative al pericolo di incendio sono strettamente collegate alle caratteristiche ed ai quantitativi di rifiuti autorizzati allo stoccaggio e può pertanto essere valutato correttamente solo al termine del processo autorizzativo. L'impianto dovrà comunque dotarsi della certificazione di prevenzione incendi secondo le vigenti normative prima dell'avvio dell'impianto, come peraltro abitualmente prescritto dalla Regione Abruzzo nei provvedimenti autorizzativi di impianti analoghi.

#### Punto 4.

Un accurato studio anemologico è uno strumento indispensabile per valutare le zone di potenziale ricaduta delle emissioni di un camino, in particolare se lo sbocco è posizionato a quota elevata, o prevedere la possibile direzione di trasporto di significative emissioni diffuse. Nel caso dell'impianto in questione non è presente alcun punto di emissione convogliata né, per le caratteristiche dei rifiuti e le modalità di gestione dello stoccaggio, è ipotizzabile lo sviluppo di emissioni diffuse. Non è chiara pertanto, in tale situazione, quale sarebbe lo scopo e l'utilità della lamentata carenza di una dettagliata analisi dei venti.

#### Punto 5.

L'estensore dell'osservazione probabilmente ignora che con il provvedimento autorizzativo viene prescritto un monitoraggio, con autocontrolli da effettuare a cura dell'azienda tramite Laboratori certificati e che comunque le attività di supervisione e di controllo sono affidate all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente.

#### Punto 6.

In merito al rispetto delle distanze delle strutture edilizie dalla viabilità esterna al sito, nel progetto oggetto della presente iniziativa non è prevista la realizzazione di alcuna struttura ma, semmai, la demolizione di alcune strutture esistenti, delle quali non è richiesto l'impiego nella nuova configurazione. Le costruzioni presenti oggi nel sito sono state autorizzate dalla Regione Abruzzo, sensi del D.P.R. 915/82, con DGR n. 7886 del 28/11/1990.

#### Punto 7.

Per valutare l'idoneità del sito per l'esercizio dell'attività di stoccaggio dei rifiuti, in relazione al potenziale rischio di esondazione, nella elaborazione del progetto si è fatto

riferimento al Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo, approvato dal Consiglio Regionale nel gennaio 2008. Dalla cartografia del PSDA che comprende la porzione del bacino idrografico del Fiume Pescara (come riportato nell'elaborato di progetto **Elab. 14-PLVI**) si evidenzia che il sito di ubicazione dell'impianto è posto ampiamente al di fuori delle aree soggette a rischio e pertanto compatibile con l'intervento proposto. La cartografia citata dal Dott. Mirabilio nella sua osservazione, frutto di uno studio della Protezione Civile del 1995, è da ritenere superata e, comunque, non è da considerare come strumento di programmazione dell'uso del territorio.

In merito alle "evidenze empiriche" ricordate dal professionista, va detto che la quota del piano campagna del sito ex CTR risulta di circa 5 metri superiore a quella delle aree oggetto di allagamenti nella passata stagione invernale.

#### Punto 8.

Anche la presunta scarsa chiarezza sui metodi di impermeabilizzazione del piazzale denota una lettura superficiale degli elaborati progettuali e del relativo Studio Preliminare. In entrambi gli elaborati infatti è più volte precisato che, all'atto della realizzazione dell'impianto della Ditta CTR, tutte le aree di transito, manovra e deposito della struttura sono state impermeabilizzate con una guaina in HDPE, di spessore pari a 2 mm, saldata a doppia pista, sulla quale è poi stato realizzato un massetto industriale in calcestruzzo con rete elettrosaldata.

Tale sistema di impermeabilizzazione delle aree esterne, a tutt'oggi perfettamente integro, non viene normalmente utilizzato negli impianti di stoccaggio dei rifiuti, nei quali ci si limita ad impermeabilizzare le superfici con massetti industriali o manti bituminosi, e costituisce pertanto un significativo elemento di maggiore sicurezza per le attività che saranno svolte nel sito dalla Ditta A&C. S.r.l.



## 2.2. Osservazioni prodotte dal Consigliere Dott.sa Annalisa Palozzo

Nel documento trasmesso dal Consigliere A. Palozzo vengono sviluppate alcune considerazioni di carattere generale sulla problematica della gestione dei rifiuti ed in particolare della fase di stoccaggio, non sempre contestualizzate al progetto in esame, espresse in modo apodittico e apparentemente ispirate alla sindrome NIMBY (Not In My Back Yard, ossia non nel mio giardino) o più correttamente alla sindrome Nimto ('Not in my terms of office', cioè 'non durante il mio mandato elettorale').

Le perplessità ed i dubbi sull'iniziativa, per la quale si richiede il rinvio alla procedura di VIA, riguardano essenzialmente i seguenti punti:

1. Grande varietà dei rifiuti da stoccare e problematiche legate alle possibili interazioni fra gli stessi,
2. Difficoltà nello stimare la capacità totale dello stoccaggio,
3. Rottura dei sistemi di contenimento e raccolta dei rifiuti, della copertura superficiale e rimozione dell'acqua superficiale,
4. Difficoltà nel recupero finale dell'area,
5. Problematiche legate allo sviluppo e controllo delle emissioni,
6. Difficoltà legate alla tracciabilità dei rifiuti e bacino d'utenza dell'impianto,
7. Potenziale effetto cumulo con altre realtà presenti nell'area,
8. Coerenza con i criteri di localizzazione contenuti nel PRGR,
9. Area soggetta a vincolo idrogeologico e vulnerabilità della falda.

### 2.2.1. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DELLA DOTT.SA ANNALISA PALOZZO

#### Punto 1.

L'esigenza di gestire una ampia gamma di rifiuti nasce dalla esperienza della ditta A&C., che già svolge l'attività di raccolta presso i produttori, per avviarli a impianti di recupero o smaltimento finale.

Le preoccupazioni sulla possibilità di interazioni e reazioni pericolose tra le diverse tipologie di rifiuti speciali, pericolosi e non, appare del tutto ingiustificata, essendo

esclusa qualsiasi possibilità di miscelazione dei rifiuti ed in considerazione della loro modalità di stoccaggio, ampiamente e dettagliatamente descritta negli elaborati progettuali e nel relativo Studio Preliminare. Ferma restando la rigida separazione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, il deposito nelle varie aree o settori di stoccaggio, chiaramente individuate nelle planimetrie di progetto, avverrà per tipologie di rifiuti omogenee e, come previsto anche dalla normativa, in ogni area saranno puntualmente individuabili, mediante una opportuna cartellonistica, i codici dei rifiuti ammessi in tale area, rendendo così agevoli anche le attività di controllo durante l'esercizio.

L'affermazione, riportata nell'osservazione, relativa al fatto che i rifiuti *“presentano un'elevata deformabilità e potenzialità di alterazione singola e d'insieme, dovuta sia alle caratteristiche fisiche e meccaniche dei suoi componenti, sia ovviamente alla natura chimica”* è del tutto priva di significato, per la genericità della formulazione e la mancanza di riferimenti precisi.

## Punto 2.

Nel progetto è chiaramente indicata, per ogni macrocategoria di rifiuti, la capacità massima di stoccaggio istantaneo, ovvero il quantitativo massimo di rifiuti che può essere presente nell'impianto, per un totale complessivo di 460 tonnellate, precisando in dettaglio le relative aree di stoccaggio (vedi Tab. 6 a pag. 68, **Elab. OA-RTG – Relazione Tecnica Generale**). Inoltre, come è noto, presso l'impianto deve essere adottato un rigoroso sistema di registrazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita, a disposizione delle autorità di controllo.

Come precisato a pag. 73 della citata relazione di progetto, il sistema di gestione della movimentazione è gestito da un apposito software, che consente di conoscere in tempo reale la capacità residua di ogni area di stoccaggio.

Alla luce di tali informazioni, chiaramente riportate negli elaborati progettuali, non si comprendono i motivi delle preoccupazioni espresse dalla Dottoressa Palozzo.

### Punto 3.

I contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti che saranno utilizzati sono tutti omologati per lo stoccaggio della specifica tipologia di rifiuti ai quali saranno dedicati. Va evidenziato che per i rifiuti allo stato liquido, per i quali eventuali perdite sono più difficilmente contenibili, il deposito é previsto in box coperti dotati di pavimentazione drenante. Le caratteristiche della struttura esistente presso il sito in località Vallemare consentono inoltre di mantenere separati gli eventuali spandimenti, convogliandoli in 3 diverse vasche di contenimento a seconda del box di provenienza, evitando così anche la miscelazione di eventuali perdite di rifiuti con caratteristiche incompatibili.

La paventata rottura della copertura, se intesa come copertura della struttura suddivisa in box, è difficilmente ipotizzabile se non riferibile ad eventi del tutto eccezionali, come la caduta di aeromobile o eventi sismici di particolare intensità: tali fattori di rischio vengono normalmente considerati per progetti di opere con potenziali impatti devastanti, come le centrali nucleari o i depositi di gas particolarmente tossici, ma appare ragionevolmente non applicabile al caso in esame.

In merito ai dispositivi di raccolta e rimozione dell'acqua superficiale, richiamate le particolari caratteristiche del sistema di impermeabilizzazione delle superfici esterne, costituito da un doppio sistema realizzato con massetto in calcestruzzo e guaina in HDPE, le acque meteoriche scolanti vengono raccolte in una canalizzazione perimetrale e convogliate presso un sistema di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia, in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.° 31/2010.

### Punto 4.

Anche le perplessità espresse in merito al recupero finale dell'area appaiono incomprensibili: in considerazione del tipo di attività che verrà svolta e delle caratteristiche della struttura è impensabile una contaminazione delle matrici suolo e acque sotterranee, con conseguente necessità di interventi di bonifica. Al termine della

vita utile dell'impianto, come indicato a pag. 85 della Relazione di Progetto, le strutture coperte per lo stoccaggio dei rifiuti e le altre strutture civili potranno essere agevolmente riconvertite ed adattate per attività di carattere industriale, artigianale e commerciale.

#### Punto 5.

Nel documento della Dott.sa Palozzo si fa più volte riferimento a problematiche legate allo sviluppo di emissioni, difficilmente contenibile e controllabile.

Ancora una volta le considerazioni sviluppate sono del tutto generiche e non tengono conto delle effettive caratteristiche del progetto e del tipo di attività che verrà svolta. Come già precisato a proposito di un'osservazione del Dott. Mirabilio, nel caso dell'impianto in questione non è presente alcun punto di emissione convogliata né, per le caratteristiche dei rifiuti e le modalità di gestione dello stoccaggio, è ipotizzabile lo sviluppo di emissioni diffuse.

#### Punto 6.

In merito alle presunte difficoltà legate alla tracciabilità dei rifiuti si è già argomentato al precedente punto 2. Gli scenari ipotizzati sull'ampiezza del bacino d'utenza dell'impianto sono del tutto fantasiosi: si prescinde, infatti, dall'obiettivo dell'iniziativa in argomento, promossa dalla ditta A&C. per poter disporre di un centro di stoccaggio dei materiali intercettati dalla propria attività di microraccolta. Come già ampiamente spiegato, il servizio svolto presso i clienti (di cui circa una ventina nel territorio di Cepagatti) viene realizzato con automezzi di piccole dimensioni, il cui raggio d'azione, per risultare economicamente sostenibile, è necessariamente ridotto a poche decine di chilometri. Lo scopo del centro di stoccaggio è proprio quello di consentire economie per il successivo avvio ad impianti autorizzati per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, mediante la formazione di carichi omogenei e l'impiego di mezzi di maggiori dimensioni.

### Punto 7.

Nell'osservazione si lamenta una presunta omissione della valutazione dell'effetto cumulo dell'iniziativa con altre realtà presenti nell'area. L'effetto cumulo, in una procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto, consiste nell'analizzare ogni potenziale impatto sulle diverse componenti ambientali non singolarmente, ma congiuntamente agli altri impatti di analoga natura preesistenti nell'area.

Per il progetto in questione non sono prevedibili impatti in fase di cantiere, in termini di consumo di suolo o di impatto visivo - paesaggistico, essendo la struttura già realizzata. Considerato che l'attività di deposito prevista dalla A&C. S.r.l. non produce emissioni in atmosfera, scarichi di reflui industriali o altre tipologie di emissioni, l'unico fattore di impatto che potrebbe essere soggetto ad effetto cumulo riguarda la componente traffico, come già indicato a pag. 110 dello Studio Preliminare Ambientale.

La stima del traffico indotto dall'iniziativa di A&C., come riportato nello stesso Studio, è mediamente di 1-2 automezzi/ora, prevalentemente di piccole dimensioni, e pertanto l'effetto incrementale di tale impatto è da ritenere trascurabile, se non nullo.

### Punto 8.

Contrariamente a quanto sostenuto nell'osservazione, la localizzazione della iniziativa di A&C. è stata rigorosamente confrontata con i criteri localizzativi stabiliti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, come ampiamente riportato da pag. 32 a pag. 49 della relazione di progetto. In merito alla protezione della popolazione dalle molestie, prescindendo dall'esattezza delle distanze da funzioni sensibili e da nuclei abitati o case sparse riportate nella nota, viste le caratteristiche di dettaglio dell'iniziativa, la fascia di protezione risulterebbe comunque ampiamente cautelativa.

### Punto 9.

Come noto, il vincolo idrogeologico relativo ad un'area discende dal Regio Decreto n. 3267 del 30/12/23, concernente il "Riordino e Riforma della Legislazione in materia di

boschi e terreni montani”, che ha istituito vincoli idrogeologici per la tutela di pubblici interessi.

Con tale decreto, oramai decisamente datato, venivano sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto della loro lavorazione e per la presenza di insediamenti, potevano, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità e/o turbare il regime delle acque.

Anche parte della superficie del Comune di Cepagatti, ed in particolare l’area di interesse per il presente studio, è assoggettata a tale vincolo come riportato a pag. 31 dello Studio Preliminare Ambientale. Tale normativa, che comunque non pone vincoli preclusivi alla possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, non assume alcuna rilevanza in considerazione dell’esistenza pregressa delle infrastrutture ed opere civili nel sito ex CTR, che non verranno modificate con il progetto in esame.

In merito alla vulnerabilità della falda, anche se il sito in oggetto, ricompreso nel bacino idrografico del Fiume Pescara, ricade nella carta della vulnerabilità intrinseca all’inquinamento degli acquiferi in una zona con grado di vulnerabilità alto-elevato, in considerazione della completa impermeabilizzazione delle superfici destinate alla gestione dei rifiuti e dei sistemi di drenaggio e trattamento delle acque meteoriche dilavanti piazzali e aree scoperte previsti presso il complesso impiantistico, è da escludere qualsiasi tipo di interazione con le matrici ipogee acqua e suolo.

### 2.3. Osservazioni prodotte da Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo

Nelle osservazioni della Coldiretti vengono sviluppate considerazioni critiche sia in merito alla procedura ambientale adottata, sia in riferimento a presunte lacune progettuali e dello Studio Preliminare Ambientale, che possono essere così sintetizzate:

1. Assoggettabilità dell'iniziativa direttamente alla procedura di VIA,
2. Mancato adeguamento, da parte della Regione Abruzzo, alla normativa di settore,
3. Mancata valutazione dell'effetto cumulo con altre realtà presenti nell'area,
4. Assoggettabilità dell'iniziativa alla normativa "Seveso",
5. Rischio di incendio, con riferimento all'evento che ha coinvolto in passato la ditta CTR,
6. Criteri di accettazione dei rifiuti,
7. Rischio di ampliamento dell'impianto e di sviluppo di nuove attività,
8. Vulnerabilità della falda e rischio idraulico,
9. Caratterizzazione ante-operam del sito,
10. Monitoraggi di controllo.

#### 2.3.1. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DELLA COLDIRETTI ABRUZZO

##### Punto 1.

L'osservazione della Coldiretti nasce presumibilmente da una lettura parziale del paragrafo 2.1. dello Studio Preliminare Ambientale, nonché da un mancata conoscenza del testo aggiornato della D.G.R. 119/2002 e s.m.i. e del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.

Infatti, con l'entrata in vigore del D.L.vo n. 4/2008 il legislatore ha individuato, con l'Allegato IV, un elenco di progetti a minore impatto potenziale, da sottoporre ad una procedura di "screening", mediante cui valutarne eventuali effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Pertanto, anche per la tipologia di attività ipotizzata da A&C., come peraltro già chiarito a pag. 9 dello Studio Preliminare Ambientale, è stata introdotta la necessità di redazione dello Studio Preliminare Ambientale per la "Verifica di assoggettabilità" alla procedura di V.I.A., necessaria per alcune tipologie di opere (fin a

quel momento escluse dall'Allegato III allora vigente) al fine di consentire all'Autorità competente di valutare se il progetto richieda una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale "ordinaria", ovvero se è possibile l'esclusione dell'opera dalla procedura di V.I.A. E' dunque già dal 2008 che le attività di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi previste nel progetto in argomento sono sottoposte alla procedura di V.A.: risulta quindi evidente che l'osservazione effettuata non è coerente con la specifica normativa attualmente vigente.

### Punto 2.

L'ampia ed interessantissima dissertazione svolta al punto 2. dell'osservazione circa le modifiche introdotte dalle recenti norme nazionali e regionale, nella sostanza già delineate nello Studio Preliminare Ambientale, appare non tanto come osservazione allo studio stesso, quanto come sollecito alla Regione Abruzzo per eseguire un più effettivo e completo adeguamento del proprio ordinamento alle Linee Guida ministeriali.

Tuttavia, le considerazioni sviluppate a tal proposito non hanno molta rilevanza per il progetto in esame, in quanto ulteriori riduzioni delle soglie dimensionali o criteri più restrittivi non modificherebbero l'applicabilità della procedura al caso di specie.

Esso, infatti, è già esplicitamente ricompreso nell'elenco di opere sottoposte alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi del D.L.vo 152/06 e s.m.i., come fattispecie richiamata nell'Allegato IV alla Parte II del Decreto, al punto 7, lettera z.a): *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

Per tale motivo e come più volte ribadito in tutti gli elaborati presentati, il progetto proposto è stato correttamente assoggettato alla Procedura di V.A. regionale.

### Punto 3.

Per questa osservazione si rimanda al punto 7. delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Dott.sa Annalisa Palozzo.



#### Punto 4.

Sottolineando preliminarmente che la classificazione di rifiuto pericoloso non è direttamente correlabile all'elenco delle sostanze pericolose di cui al D.L.vo n.° 105/2015, nel richiamare tale normativa l'estensore dell'osservazione ha dimenticato di precisare che la stessa si applica agli stabilimenti, come definiti dall'art. 3, ma solo in quelli in cui sia prevista o prevedibile la presenza di sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'Allegato 1 al decreto stesso. Con riferimento a tali soglie, in considerazione della capacità di stoccaggio per le varie tipologie di rifiuti previste nell'impianto, è del tutto irragionevole ipotizzare l'applicazione della normativa "Seveso".

Anche il riferimento alla pericolosità delle operazioni che sono previste presso il centro di stoccaggio evidenzia una scarsa conoscenza delle definizioni delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.L.vo 152/2006: le operazioni citate sono infatti tutte operazioni preliminari a quelle di smaltimento e/o recupero vere e proprie e non comportano alcun trattamento o trasformazione dei rifiuti conferiti.

#### Punto 5.

In merito al rischio di incendio ed alla definizione dei sistemi di sicurezza e prevenzione incendi necessari si rimanda a quanto precisato al punto 3. delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Dott. Geol. Matteo Mirabilio.

Per quanto attiene al "grave incendio che ha distrutto tutto il deposito della Ditta CTR...", in seguito al quale sarebbe stata revocata l'autorizzazione, va precisato che, dopo l'incidente avvenuto nel mese di febbraio dell'anno 1997, la Ditta titolare dell'autorizzazione ha provveduto ad effettuare il ripristino dell'impianto secondo le indicazioni formulate dalla Regione Abruzzo. A seguito di tale ripristino la Regione Abruzzo, acquisito il parere favorevole del Servizio Ecologico dell'Amministrazione Provinciale di Pescara e del Dipartimento prevenzione della USL di Pescara, con DGR N.

1843 del 13 agosto 1999 ha rinnovato l'autorizzazione all'attività di deposito di rifiuti urbani, speciali e pericolosi presso l'impianto in località Vallemare di Cepagatti.

Punto 6.

Come è noto, l'obbligo della caratterizzazione di un rifiuto e la conseguente attribuzione di un codice CER è in capo al produttore del rifiuto stesso. La verifica della corretta attribuzione del codice è una procedura cautelativa di chi effettua il servizio di raccolta, particolarmente utile nel caso di servizi di micro-raccolta presso piccole attività di tipo artigianale che hanno difficoltà nella gestione dei rifiuti prodotti.

Punto 7.

Il paventato rischio di una evoluzione nel tempo dell'impianto, con ampliamenti e/o estensione delle attività espletate, è del tutto ingiustificato. Come previsto infatti dal art. 208, comma 19 del D.L.vo n. 152/2006, per varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata, è necessaria una nuova procedura di autorizzazione, analoga a quella attualmente in corso.

La Regione Abruzzo, con l'art. 18 della L. R. n. 36/2013, ha stabilito che le varianti sostanziali per le quali è necessaria una nuova autorizzazione sono quelle che attengono alle modalità di trattamento, alle strutture o impianti utilizzati, alla tipologia ed ai quantitativi di rifiuto autorizzati.

Punto 8.

Per questa osservazione si rimanda al punto 7. delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Dott. Geol. Matteo Mirabilio ed al punto 9. delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Dott.ssa Annalisa Palozzo.

Punto 9.

La caratterizzazione ante-operam di un sito è una attività effettuata essenzialmente a tutela di chi intende utilizzare il sito stesso, per evitare di accollarsi in seguito

responsabilità legate ad eventi estranei alla sua attività. Solo nel caso di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione è necessario informare gli Enti di controllo ed estendere la caratterizzazione d'intesa con ARTA.

Punto 10.

Per questa osservazione si rimanda al punto 5. delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Dott. Geol. Matteo Mirabilio.

## 2.4. Osservazioni prodotte dal Comitato Centro Assemblea Cittadina

Le osservazioni prodotte dal Comitato Centro Assemblea Cittadina, oltre a prendere in considerazione alcuni aspetti specifici del Progetto e dello Studio Preliminare, affrontano argomenti di carattere generale ed astratto che poco hanno a che fare con l'iniziativa in esame.

E' il caso, ad esempio, della dissertazione sul Principio di Precauzione, il cui richiamo nella fattispecie in esame, in considerazione delle caratteristiche del progetto, risulta ampiamente ridondante; analogamente la richiesta dell'applicazione del D.L.vo n. 81/08 *ante operam* appare totalmente pretestuoso, in considerazione del fatto che solo a seguito del provvedimento autorizzativo saranno puntualmente definite le caratteristiche dell'impianto e le modalità gestionali dello stesso.

Gli aspetti più specifici esaminati, peraltro già affrontati nelle altre osservazioni pervenute, possono essere così sintetizzati:

1. Potenziale pericolo di esondazioni nell'area,
2. Protezione della popolazione dalle molestie,
3. Rispetto delle distanze dalla viabilità,
4. Contrasto con il PRG del Comune di Cepagatti,
5. Omessa valutazione dell'effetto cumulo,
6. Attività di monitoraggio e controllo,
7. Impatti sulla qualità dell'aria,
8. Assenza di una Valutazione d'Incidenza.

### 2.4.1. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL COMITATO CENTRO ASSEMBLEA CITTADINA

#### Punto 1.

Per questa osservazione si rimanda al punto 7. delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Dott. Geol. Matteo Mirabilio.

### Punto 2.

Per questa osservazione si rimanda al punto 8. delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Dott.sa Annalisa Palozzo

### Punto 3.

Per questa osservazione si rimanda al punto 6. delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Dott. Geol. Matteo Mirabilio.

### Punto 4.

Nell'osservazione si richiama la seconda variante al PRG del Comune di Cepagatti, le cui Norme Tecniche di Attuazione escludono le attività soggette a rischio d'incidenti rilevanti e quelle che comportano la lavorazione e/o il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Poiché l'iniziativa della Ditta A. & C. S.r.l non rientra ovviamente nelle attività di cui alla "Legge Seveso", come già sottolineato al punto 4. delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo, e non comporta alcuna lavorazione o trattamento di rifiuti ma il semplice stoccaggio, é da ritenere che non vi sia alcun contrasto con le suddette Norme.

### Punto 5.

Per questa osservazione si rimanda al punto 7. delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Dott.sa Annalisa Palozzo.

### Punto 6.

Per questa osservazione si rimanda al punto 5. delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Dott. Geol. Matteo Mirabilio.

### Punto 7.

Come già più volte ribadito a proposito di altre osservazioni analoghe, nel caso dell'impianto in questione non è presente alcun punto di emissione convogliata né, per

le caratteristiche dei rifiuti e le modalità di gestione dello stoccaggio, è ipotizzabile lo sviluppo di emissioni diffuse.

Se l'estensore dell'osservazione conosce il significato del termine "monitoraggio", sa anche che per monitorare qualcosa è necessario individuare cosa monitorare, nel presupposto che ci sia. L'ipotesi che "*possono crearsi ed alzarsi polveri di diversa natura e specie (...) che si riversino nell'ambiente circostante*" è priva di qualsiasi riferimento tecnico.

### Punto 8.

La valutazione d'incidenza è il procedimento di analisi e verifica, a carattere preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, che, ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

L'elenco delle aree denominate "Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.)", da inserire nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", approvato dalla Commissione Europea e individuato per la Regione Abruzzo dal Ministero dell'Ambiente nel D.M. 30/03/2009, comprende 53 siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, continentale e mediterranea.

Dall'esame della cartografia di riferimento estratta dal sito internet del M.A.T.T.M., si evidenzia che l'ubicazione dell'impianto è posta all'esterno delle aree S.I.C. L'area S.I.C. più prossima all'impianto, risulta essere il sito "IT7140110 – Calanchi di Bucchianico" a circa 4,5 Km in linea d'aria in direzione sud-est, mentre il sito "IT7130105 - Rupe di Turrialigiani e fiume Pescara" risulta distante 9,4 km in direzione sud.

Per quanto attiene le "zone di protezione speciale", l'area Z.P.S. più prossima all'impianto, denominata Parco Nazionale della Majella è ubicata ad oltre 12,5 Km in linea d'aria.

Sulla scorta di tali informazioni, ampiamente riportate nello studio, è da ritenere che, fatti salvi possibili intenti pretestuosi, l'osservazione proposta nasca da una scarsa conoscenza della normativa.

## 2.5. Osservazioni prodotte dal Comune di Cepagatti

Il Comune di Cepagatti, con una nota a firma del Sindaco, ha trasmesso una copia di deliberazione del Consiglio Comunale nella quale si esprime parere contrario all'iniziativa per le motivazioni espresse in premessa e nel deliberato.

Anche in questa osservazione alcune delle motivazioni espresse, per l'estrema genericità e inadeguata contestualizzazione, risultano di scarsa rilevanza per il caso in esame.

In merito alle motivazioni più specifiche richiamate nella Deliberazione Consigliare, peraltro in gran parte già oggetto delle altre osservazioni pervenute, in particolare quella Dott.sa Annalisa Palozzo riportate puntualmente ed alle cui controdeduzioni si rimanda, possono essere così riassunte:

1. Contrasto con la 2<sup>a</sup> variante al PRG,
2. Mancata bonifica del sito dopo l'incendio dell'anno 1997,
3. Mancata valutazione dell'effetto cumulo,
4. Protezione della popolazione dalle molestie,
5. Potenziale pericolo di esondazioni nell'area e vulnerabilità della falda,
6. Impossibilità di allaccio degli scarichi civili alle fognatura pubblica,
7. Possibile assoggettabilità dell'intervento ad AIA,
8. Mancato riferimento alle BAT.

### 2.5.1. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI CEPAGATTI

#### Punto 1.

Per questa osservazione si rimanda al punto 4. delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Comitato Centro Assemblea Cittadina.

#### Punto 2.

Per questa osservazione si rimanda al punto 5. delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo.



### Punto 3.

Per questa osservazione si rimanda al punto 7. delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Dott.sa Annalisa Palozzo.

### Punto 4.

Per questa osservazione si rimanda al punto 8. delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Dott.sa Annalisa Palozzo.

### Punto 5.

Per questa osservazione si rimanda al punto 7. delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Dott. Geol. Matteo Mirabilio ed al punto 9. delle Controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Dott.sa Annalisa Palozzo.

### Punto 6.

Da informazioni assunte direttamente dalla Direzione Tecnica dell'Azienda Comprensoriale Acquedottistica, che gestisce la rete fognaria degli scarichi civili nel Comune di Cepagatti, risulta che per l'impianto di depurazione asservito alla rete presente nell'area in argomento è attualmente in corso la procedura di richiesta di autorizzazione allo scarico presso la Provincia di Pescara, condizione indispensabile per consentire nuovi allacci. Tale procedura dovrebbe concludersi entro qualche mese, ma se per l'avvio delle attività previste da A&C. non si fosse ancora perfezionata, le acque raccolte nella vasca a tenuta esistente saranno smaltite periodicamente presso impianti autorizzati.

### Punto 7.

Premesso che la potenzialità giornaliera prevista dal sistema di stoccaggio proposto dalla A&C. è largamente inferiore alle soglie indicate per rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.L.gs, 152/06, non è prevista alcuna attività di quelle specificate ai punti 5.1., 5.2., 5.3. dello stesso allegato.

Con riferimento pertanto alla normativa sul regime autorizzativo delle attività di gestione dei rifiuti, non si comprende il motivo della perplessità riportata nell'osservazione in merito alla procedura adottata.

Punto 8.

Premesso che il confronto puntuale delle caratteristiche di un impianto e delle sue modalità gestionali con le Best Available Techniques (BAT), per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, è previsto solo per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), va sottolineato che non esistono BAT per il deposito preliminare o la messa in riserva dei rifiuti.

E' iniziato dal 2014, a livello europeo, il processo di revisione delle BREF per gli impianti di trattamento rifiuti, che dovrebbe concludersi entro l'anno con la condivisione delle BAT Conclusions.

Per quanto applicabili al caso in esame, in particolare per le fasi di ricezione, accettazione, stoccaggio e tracciabilità dei rifiuti, nel progetto si è fatto riferimento al documento IPPC “Waste Treatments Industries - August 2006”.

## 2.6. Osservazioni presentate dal Movimento Difesa Civica di CEPAGATTI

Come anticipato in premessa, ampiamente oltre i termini previsti dalla normativa è pervenuta l'osservazione prodotta dal Movimento Difesa Civica di Cepagatti.

Prescindendo dalla irricevibilità di tale osservazione per decorrenza dei termini, si precisa che le motivazione addotte non vengono controdedotte perché già argomentate nelle considerazioni sulle precedenti osservazioni.